SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1494)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 dicembre 1978
(V. *Stampato n.* **2433**)

presentato dal Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro delle Finanze

(MALFATTI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 dicembre 1978

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

DISEGNO DI LEGGE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 1.

In attesa della definizione del provvedimento legislativo concernente la riforma della finanza locale il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 1979, a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari:

a) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento;

b) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione degli articoli 10 e 10-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, al netto dell'aumento del 16 o del 22 per cento di cui alla precedente lettera *a*);

c) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento;

d) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento;

e) all'ammontare pari al 70 per cento delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Il versamento di tali importi agli enti locali avrà luogo in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre 1979; ai relativi mandati di pagamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Art. 2.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze dell'ANCI e dell'UPI e la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà provveduto alla determinazione e alla ripartizione delle somme da destinare al finanziamento delle funzioni già di competenza regionale e attribuite ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

A partire dal 1° gennaio 1979 le province ed i comuni possono rilasciare a garanzia di mutui, debiti ed altri impegni, delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio.

Gli enti mutuatari sono obbligati a notificare al tesoriere l'atto di delega, che non è soggetto ad accettazione.

Il tesoriere, in relazione all'atto di delega notificato, è tenuto a versare agli enti creditori, alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento, l'importo oggetto della delegazione, provvedendo, ove necessario, agli opportuni accantonamenti.

Il rilascio della delegazione di pagamento e l'atto di delega sono esenti da imposte e tasse.

Le province ed i comuni devono comunicare entro il 10 gennaio 1979 ai tesorieri gli elenchi delle delegazioni di pagamento rilasciate su qualsiasi cespite a tutto il 31 dicembre 1978. Gli elenchi, firmati dal legale rappresentante dell'ente, devono con-

tenere l'importo, la durata e la decorrenza di ogni delegazione nonchè l'ammontare, la scadenza e i beneficiari dei singoli pagamenti.

I tesorieri delle province e dei comuni, sulla base degli elenchi di cui al precedente comma, sono tenuti al pagamento delle rate di ammortamento alle scadenze stabilite, fermo restando il limite delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Qualora le province ed i comuni non adempiano a quanto previsto dal precedente quinto comma, i tesorieri degli enti sono tenuti ad accantonare somme di importo non inferiore al totale delle rate di ammortamento pagate nell'anno 1978.

Art. 4.

Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1979 dei comuni, delle province e dei loro consorzi — escluse quelle per il personale comunque considerate nei bilanci di previsione, per interessi passivi, per il ripiano delle perdite di esercizio delle aziende speciali municipalizzate e provincializzate, anche consortili, per i contributi di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, per quelle coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione — non potrà subire incrementi superiori all'11 per cento e, per gli enti del Mezzogiorno, al 13 per cento dell'ammontare previsto per il 1978 quale risulta dai bilanci di previsione approvati dall'organo regionale di controllo e dalle variazioni apportate ai bilanci stessi, in conformità al decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, anche in rapporto alle eventuali maggiori entrate proprie accertate dagli enti.

Nel complesso delle spese correnti soggette all'incremento percentuale di cui al com-

ma precedente, ma da evidenziare con specifici stanziamenti, sono comprese le spese attinenti alle funzioni già esercitate dallo Stato, dalle regioni o da disciolti enti nazionali, e attribuite ai comuni e alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o da successivi provvedimenti, ragguagliate ad anno, per quanto necessario.

Dette spese, oltre a quelle già sostenute per le stesse funzioni prima del loro trasferimento, sono previste in misura non inferiore ai trasferimenti di risorse effettuati a norma dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonchè a norma dell'articolo 7, secondo e terzo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. Le regioni, ove non abbiano ancora provveduto all'adempimento di cui al citato articolo 7, sono tenute, su richiesta dei comuni, a rilasciare certificato attestante l'importo spettante al comune richiedente.

Gli enti locali che dopo l'applicazione dei limiti di spesa di cui al primo comma presentassero il bilancio con un'eccedenza di entrate possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti.

Le spese per l'assistenza psichiatrica di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180, nonchè le entrate necessarie per la loro copertura, competono alle province sino all'entrata in vigore delle leggi regionali attuative del servizio sanitario nazionale o degli articoli 32, 33, 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i contributi alle aziende e ai consorzi di trasporto di cui al primo comma non potranno subire incrementi superiori al 10 per cento dell'ammontare iscritto nel bilancio di previsione per l'anno 1978.

Gli enti locali nei cui bilanci sono iscritti i disavanzi o i contributi per i servizi di trasporto verseranno le somme a copertura dell'incremento del 10 per cento di cui al comma precedente subordinatamente alla redazione, da parte delle aziende di traspor-

to, di un piano di ristrutturazione diretto al riordino economico della gestione. I piani di ristrutturazione, approvati dall'ente proprietario, sono inviati alle regioni ai fini dell'esercizio delle loro funzioni di programmazione e coordinamento.

Gli stanziamenti per interessi passivi dovranno tener conto esclusivamente:

a) delle quote di interessi relative a mutui in corso di ammortamento al 31 dicembre 1978;

b) delle quote di interessi relative a mutui che entreranno in ammortamento nel corso dell'anno 1979 in virtù di contratti perfezionati prima dell'approvazione del bilancio di previsione;

c) degli interessi relativi alle anticipazioni di tesoreria calcolati con una esposizione per una durata non superiore a tre mesi.

Gli interessi passivi per prefinanziamenti di mutui concessi per investimenti, secondo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, non sono compresi fra quelli della precedente lettera *c*) e sono stanziati in apposito capitolo delle spese per interessi passivi dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui si è realizzato il prefinanziamento.

Le delibere di approvazione del bilancio di previsione per il 1979 redatte in difformità ai commi precedenti sono da dichiarare nulle, per violazione di legge, da parte dei competenti organi di controllo.

Le aziende speciali di trasporto degli enti locali che per l'anno 1978 debbono fronteggiare oneri derivanti dal riconoscimento di accordi sindacali nazionali intervenuti a sanatoria di situazioni pendenti, sono autorizzate a superare, per l'importo corrispondente a detti oneri, i limiti ed i vincoli previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e comunque i livelli di spesa fissati nei rispettivi bilanci di previsione.

I precitati limiti di spesa corrente e di disavanzo conseguenti ad oneri per il personale e relativi ad accordi sindacali di carattere nazionale possono essere superati nei limiti degli accordi stessi, nei casi di aziende speciali di trasporto costituite successivamente al 1° gennaio 1976 da consorzi tra enti locali a carattere regionale e la cui attività di gestione sia iniziata dopo il 1° luglio 1976.

Gli enti proprietari di aziende speciali di trasporto e gli enti partecipanti ai citati consorzi sono autorizzati, in via eccezionale, nei casi previsti dai due commi precedenti, a coprire l'eventuale maggiore perdita del 1978, rispetto a quella accertata nell'esercizio 1977, con la contrazione di un mutuo.

Il disavanzo iscritto nel bilancio di previsione 1978 è rideterminato prima dell'approvazione del bilancio di previsione 1979 a norma dei commi precedenti e le relative risultanze costituiscono base per l'incremento massimo del disavanzo stesso da iscriversi nei bilanci di previsione del 1979 ai sensi del sesto comma del presente articolo.

Art. 5.

Tutti gli istituti autorizzati ad effettuare operazioni di mutuo nei confronti degli enti locali sono tenuti, anche in deroga a quanto previsto dai loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo.

Gli eventuali interessi di preammortamento saranno corrisposti dagli enti locali unitamente alla prima annualità di ammortamento del mutuo cui si riferiscono ed il loro importo sarà gravato degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, sulla somma dovuta dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso.

Art. 6.

A partire dall'anno 1979 l'indebitamento per anticipazioni di tesoreria dei comuni, delle province e delle loro aziende di tra-

sporto non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente, afferenti, per i comuni e le province, ai primi tre titoli dell'entrata e, per le aziende di trasporto, alle entrate proprie.

Per le altre forme di indebitamento valgono le limitazioni disposte dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Per l'anno 1979 e per gli anni successivi il limite alla contrazione di nuovi mutui da parte delle province resta fissato a quello calcolato per l'anno 1978 qualora risulti superiore a quello determinato in applicazione del comma precedente.

Art. 7.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, si applicano anche alle anticipazioni accordate a comuni e province per somministrazione di fondi ad aziende di trasporto, costituite sotto forma di società per azioni, qualora l'ente locale rivesta la posizione di unico azionista o azionista di maggioranza.

L'assunzione a carico dello Stato dell'onere di ammortamento dei mutui, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, è effettuata nella medesima percentuale di partecipazione dell'ente locale al capitale sociale.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, sono designati gli istituti di credito autorizzati, anche in deroga a norme di statuto, a concedere agli enti locali i mutui occorrenti per la copertura dei disavanzi di gestione delle aziende speciali di trasporto comunali, provinciali, regionali e consortili, nonchè per la ricapitalizzazione delle aziende costituite sotto forma di società per azioni qualora l'ente locale rivesta la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza, accertati al 31 dicembre 1977, di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Art. 8.

Fino a diversa regolamentazione dei servizi stessi, le gestioni governative di trasporto che già esercitano anche servizi urbani sono autorizzate a continuare tali servizi.

Le eventuali perdite di esercizio debitamente accertate, anche relative agli esercizi precedenti, restano a carico delle gestioni governative.

Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 9.

Art. 9.

L'addizionale istituita con il primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, è prorogata per l'anno 1979 nella misura unica del 100 per cento, con esclusione dell'imposta sui cani.

L'addizionale di cui sopra è devoluta ai comuni ed alle province e da questi riscossa con le stesse modalità dei relativi tributi.

Sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della addizionale, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, è applicato a favore dei concessionari od appaltatori l'aggio in misura fissa del 4 per cento in deroga alle condizioni del contratto sia esso ad aggio o a canone fisso.

Per l'anno 1979 i comuni ai quali è assicurato il pareggio economico del bilancio mediante appositi trasferimenti a carico del bilancio dello Stato sono tenuti a deliberare l'aumento dell'imposta sui cani nella misura del 300 per cento della tariffa base in vigore nel 1978. Gli altri comuni devono deliberare l'aumento suddetto tra un minimo del 200 per cento ed un massimo del 300 per cento.

Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere adottate entro il 28 febbraio 1979 in deroga al termine stabilito nell'articolo 273 del testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Dall'anno 1979 cessano di avere efficacia le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, concernenti l'applicazione di eccedenze ai tributi dei comuni e delle province.

Ove il gettito della tariffa di nettezza urbana non abbia coperto, nel 1978, il costo del servizio, i comuni sono tenuti ad adottare revisioni tariffarie tali da assicurare un maggior gettito fino ad un massimo dell'entrata accertata nel 1977 per i comuni del centro-nord e del 50 per cento della stessa per i comuni del Mezzogiorno e delle zone depresse del centro-nord. Le deliberazioni relative sono adottate, in deroga alle disposizioni vigenti, entro il 28 febbraio 1979 e le nuove tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1979.

Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1979.

Art. 10.

Per l'anno 1979, in attesa dell'attuazione del fondo nazionale dei trasporti, la spesa corrente, esclusa quella per il personale, delle aziende speciali di trasporto comunali, provinciali e consortili non potrà subire incrementi superiori all'11 per cento della corrispondente spesa del 1978.

L'eventuale maggiore perdita delle aziende stesse nell'anno 1979 rispetto al limite di cui al sesto comma del precedente articolo 4 dovrà essere fronteggiata esclusivamente mediante aumento delle tariffe.

Per le aziende municipalizzate, provincializzate e consortili, diverse da quelle di trasporto, il pareggio dei bilanci è obbligatorio.

Per le sole aziende non ancora in pareggio nel 1978, ove i ricavi previsti per il 1979 non coprano i costi del 1979, le stesse aziende sono tenute a proporre e gli enti proprietari ad adottare, entro 6 mesi dall'adozione del bilancio di previsione 1979, un piano di riequilibrio economico-finanziario, che quantifichi il livello massimo di evoluzione dei costi, gli adeguamenti relativi dei ricavi,

determinando le eventuali quote di contributi a copertura del pareggio. Il piano avrà durata non superiore ad un quinquennio e gli enti proprietari dovranno iscrivere, nei propri bilanci, i decrescenti contributi necessari a realizzare il pareggio.

Alla copertura di detti contributi si provvede in via eccezionale mediante la contrazione di mutui, la cui annualità di ammortamento è integralmente rimborsata all'ente proprietario da parte dell'azienda, che la iscrive a carico del proprio bilancio.

Il piano di riequilibrio economico-finanziario dovrà tener conto dell'onere derivante alle aziende dalle anzidette rate di ammortamento dei mutui.

Gli enti tenuti ad adottare il piano di riequilibrio, di cui ai precedenti commi, ove dimostrino che il riequilibrio stesso non sia realizzabile a causa degli oneri che derivano alla gestione dall'obbligo di adottare prezzi amministrativi, sono autorizzati, in via straordinaria, a provvedere al pareggio del bilancio mediante mutuo a carico dell'ente.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), individua le categorie di aziende per le quali non è realizzabile il piano di riequilibrio a causa della particolare disciplina dei prezzi amministrati di acquisto e di vendita e propone al Governo i provvedimenti e le iniziative necessarie per realizzare il pareggio del bilancio anche in tali aziende.

Art. 11.

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1979 deve essere deliberato in pareggio entro il 28 febbraio 1979, anche in deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Art. 12.

Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, approvati ai sensi di legge, è assi-

curato, per l'anno 1979, da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno.

L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, da produrre al Ministero dell'interno e al Ministero del tesoro entro il 30 giugno 1979 secondo le modalità che saranno indicate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e la Unione delle province d'Italia (UPI), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il versamento di tale importo, nonchè della quarta trimestralità di cui all'articolo 1, resta subordinato alla presentazione da parte degli enti locali della certificazione prevista al comma precedente.

Art. 13.

Il fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, è destinato alla concessione in luogo dei mutui, ferme restando condizioni e modalità, di contributi in capitale per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree, nonchè per la realizzazione delle opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di zona.

Dal 1° gennaio 1979 cessano di avere efficacia le delegazioni di pagamento rilasciate dai comuni a favore della Cassa depositi e prestiti a garanzia dei mutui concessi a valere sul citato fondo speciale, e non saranno più dovute le residue rate di ammortamento.

Per le istruttorie in corso, la Cassa depositi e prestiti, con determinazione del direttore generale, provvederà alla messa a disposizione dei fondi sulla base delle comunicazioni delle regioni o del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi delle vigenti dispo-

sizioni, e delle domande dei comuni. L'erogazione dei fondi verrà effettuata secondo le modalità previste per i mutui della Cassa depositi e prestiti.

Per le dichiarazioni di decadenza, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e all'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 513, non si tiene conto delle erogazioni effettuate per spese tecniche; in tal caso la decadenza dell'assegnazione dei fondi verrà comminata limitatamente alle somme non utilizzate.

Per i mutui concessi entro il 31 dicembre 1977, il termine per l'utilizzo dei fondi è fissato al 31 marzo 1979.

Art. 14.

In attesa della definizione del provvedimento legislativo concernente la proroga di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è autorizzata per l'anno 1979 la iscrizione nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno medesimo di stanziamenti per importi corrispondenti a quelli effettuati per l'anno 1978 in applicazione degli articoli 18, 19 e 19-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Il Ministero delle finanze corrisponderà agli enti aventi diritto somme d'importo pari a quelle attribuite per l'anno 1978 in applicazione delle norme di cui al comma precedente, attenendosi alle procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubbblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Art. 15.

L'esposizione debitoria alla data del 31 dicembre 1977 — nei confronti degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, dell'INADEL, dell'INAM, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ENEL — dei comuni e delle province, che abbiano provveduto all'approvazione dei rendiconti 1976 e

1977 ed alla determinazione dell'eventuale disavanzo di amministrazione, ai sensi dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, e dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, viene assunta a carico del bilancio dello Stato per la parte non soddisfatta all'entrata in vigore della presente legge e fino alla concorrenza del disavanzo di amministrazione risultante alla data del 31 dicembre 1977, depurato dei residui passivi di cui al comma seguente. A tali fini è stanziata nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 la somma di lire 500 miliardi.

In conformità a quanto disposto con il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, i comuni deliberano la cancellazione dei residui passivi relativamente alle somme per le quali abbiano rilasciato le attestazioni di cui all'articolo 3, punto 5, del decreto ministeriale 11 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 27 aprile 1978.

A tal fine gli enti locali dovranno notificare, a pena di decadenza, al Ministero del tesoro, entro il 31 marzo 1979, apposita istanza, corredata dall'elenco delle esposizioni debitorie di cui al primo comma e dalla attestazione da cui risulti l'importo del disavanzo di amministrazione e l'intervenuta approvazione dei rendiconti consuntivi, a firma del legale rappresentante dell'ente e del segretario.

Con decreto del Ministro del tesoro verranno stabilite le modalità per la regolazione delle esposizioni debitorie di cui ai commi precedenti.

I comuni e le province dovranno utilizzare, con carattere di assoluta priorità, gli eventuali avanzi di amministrazione della gestione di competenza degli anni 1978 e 1979, per il soddisfacimento dei debiti relativi agli esercizi 1977 e precedenti verso gli altri creditori.

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 16.

In deroga al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, gli aumenti in misura percentuale ivi previsti non si applicano, limitatamente all'anno 1979, alle quote aggiuntive concesse ai sensi del predetto articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, comprese quelle erogate a decorrere dal 1° gennaio 1976.

La disciplina della perequazione automatica delle pensioni del Fondo lavoratori dipendenti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applica, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza della pensione. Tale norma ha effetto anche per le pensioni aventi decorrenza dall'anno 1978.

La quota aggiuntiva in cifra fissa non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.

La trattenuta deve, comunque, fare salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione.

Art. 17.

L'indennità integrativa speciale non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Deve, comunque, essere fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Le disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, introdotto con la legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 41, si applicano anche alle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Art. 18.

In attesa della legge di riordino del sistema pensionistico, la misura percentuale degli aumenti di cui al primo comma dell'arti-

colo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è fissata per l'anno 1979, in via convenzionale, a 2,9 punti e si applica anche alle pensioni supplementari e alle pensioni inferiori al trattamento minimo, in sostituzione dell'aumento di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La disposizione di cui al precedente comma si applica, con le modalità in esso stabilite, anche alle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Art. 19.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 ai titolari di più pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle gestioni dei lavoratori autonomi o a carico delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o, comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria sopra richiamata o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, l'incremento dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364, o altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita, sono dovuti una sola volta.

Ai fini previsti dal precedente comma, qualora su una delle pensioni trovi applicazione la legge 31 luglio 1975, n. 364, continua a corrispondersi l'indennità integrativa speciale di cui alla legge stessa, restando in ogni caso non dovuta la quota aggiuntiva di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, numero 160, o altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita.

Nel caso di concorso di pensioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria e da gestioni che erogano pensioni diverse da quelle indicate nel comma precedente, i trattamenti di cui al primo comma sono a carico dell'assicurazione generale obbligatoria stessa.

In tutti gli altri casi i trattamenti predetti sono a carico della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota.

Ai titolari di più pensioni una delle quali sia integrata al minimo l'adeguamento automatico è dovuto, limitatamente all'anno 1979, una sola volta e spetta sul trattamento pensionistico di importo più elevato.

Art. 20.

Limitatamente all'anno 1979 e a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979 il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in riferimento ai minimi previsti per ciascuna qualifica dai contratti collettivi di categoria raggruppati per settori omogenei.

Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il presente articolo non si applica altresì ai lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associativi, soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.

Art. 21.

Per l'anno 1979 e con effetto dal 1° gennaio 1979 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della quinta classe di contribuzione obbligatoria.

L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al precedente comma, per i lavoratori dipendenti comuni.

Per la contribuzione volontaria relativa a periodi successivi al 1° gennaio 1979 i commi dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Qualora l'assicurato, per il trimestre considerato, abbia versato una somma inferiore a quella determinata secondo le modalità di cui al comma precedente, la somma corrisposta viene ripartita in tanti contributi quanti se ne ottengono dalla divisione della somma versata per l'importo del contributo assegnato.

I contributi determinati ai sensi del precedente comma, da considerare ai fini sia del diritto che della misura delle prestazioni, sono accreditati a decorrere dal primo sabato compreso nel periodo di versamento ».

Art. 22.

Per l'anno 1979 e con effetto dal 1° gennaio 1979, gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, ai quali devono essere commisurati i contributi dovuti in favore degli addetti ai servizi domestici e familiari sono elevati a:

lire settecento, per retribuzioni effettive non superiori a lire mille;

lire mille, per retribuzioni effettive superiori a lire mille e fino a lire mille e cinquecento;

lire mille e cinquecento, per retribuzioni effettive superiori a lire mille e cinquecento.

Le retribuzioni convenzionali di cui al precedente comma variano nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.

È abrogato il penultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

Art. 23.

L'interesse di dilazione corrisposto dai datori di lavoro autorizzati alla regolarizzazione rateale di debiti per contributi ed accessori di legge nei confronti degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria non può essere inferiore alla misura degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di può favorevole trattamento, maggiorati di un punto, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La stessa misura si applica anche nei casi di autorizzazione al differimento nel versamento dei contributi oltre i termini di legge.

Nei confronti delle piccole e medie imprese che ne abbiano fatto motivata richiesta, ove il differimento autorizzato non superi i trenta giorni, non si fa luogo ad applicazione di interessi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, sono determinati i criteri e le modalità per il conseguimento del beneficio anzidetto.

Art. 24.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 le somme riscosse in ciascuna settimana per le gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonchè per le gestioni di previdenza ed assistenza obbligatorie che si ricollegano alla finanza statale sono versate dagli enti ed istituti percettori entro il quinto giorno della settimana successiva a quella di esazione, in un conto aperto presso la tesoreria dello Stato, al netto delle somme necessarie per gli impegni di spesa da sostenere nella settimana stessa secondo criteri da stabilirsi, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

In sede di prima applicazione del presente articolo, gli enti e gli istituti previdenziali

versano nell'apposito conto di tesoreria i residui di cassa disponibili, al netto delle somme occorrenti per gli impegni di spesa assunti per la prima settimana dell'anno 1979.

In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo comma, si applica l'articolo 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 2 maggio 1976, n. 160.

Art. 25.

Per l'anno 1979 e con effetto dal 1° gennaio 1979, il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, e soggetto alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è raddoppiato.

Per l'anno 1979 e con effetto dal 1° gennaio 1979, il contributo di risanamento di cui all'articolo 21, primo comma, della citata legge 3 giugno 1975, n. 160, è stabilito nella misura di lire 65.500 e lire 62.000 annue costanti, rispettivamente per la gestione speciale pensionistica degli artigiani e per quella degli esercenti attività commerciali; il relativo gettito resta acquisito alle gestioni speciali anzidette.

Art. 26.

Per l'anno 1979 e con effetto dal 1° gennaio 1979, il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dai coltivatori diretti, dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti per ogni giornata di iscrizione nelle gestioni speciali, di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, e soggetto alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è aumentato del 40 per cento.

L'aumento di cui al primo comma previsto per i coltivatori diretti, mezzadri e co-

loni e rispettivi concedenti non si applica nei confronti delle aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 27.

Per l'anno 1979 il concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è stabilito, rispettivamente, in lire 55 miliardi e lire 50 miliardi.

Annualmente, con la legge di approvazione del bilancio, saranno determinate le variazioni del concorso anzidetto che comunque non potrà essere inferiore a quello stabilito nel comma precedente.

Art. 28.

Il limite di reddito di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, previsto per il caso di cumulo di redditi fra coniugi ai fini del diritto alla pensione sociale, è annualmente rivalutato applicando su base annua gli aumenti in cifra fissa e in percentuale di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Quando il reddito complessivo dei coniugi eccede l'anzidetto limite di reddito, ma in misura inferiore all'importo della pensione sociale, è riconosciuto il diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente a tale eccedenza.

Le sanzioni previste al penultimo comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonchè dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino la percezione non dovuta rispettivamente della pensione sociale o dell'integrazione al trattamento minimo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tale ipotesi non si fa luogo a recupero delle somme percepite.

Art. 29.

Le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti restano cumulabili con i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione maturati nel 1978 e da liquidarsi nel 1979.

Art. 30.

Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1969, è obbligato a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i termini fissati per il versamento dei contributi, le denunce contributive relative ai periodi di paga scaduti, redatte sui moduli predisposti dall'Istituto medesimo.

Il datore di lavoro che non provvede a quanto previsto nel precedente comma, ovvero vi provvede fornendo dati inesatti o incompleti, è soggetto, per ciascuna denuncia, al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di lire 50.000 a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente.

La sanzione di cui al comma precedente è ridotta a un quarto qualora la denuncia sia presentata entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui al primo comma ed è ridotta alla metà qualora la denuncia sia presentata tra il sesto e il decimo giorno.

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 31.

L'apporto dello Stato di cui al punto 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, a favore del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, può essere elevato per l'anno 1979 sino al limite di 1.500 miliardi di lire.

Lo Stato si assume, altresì, sino al limite di 600 miliardi di lire, l'onere del presunto disavanzo d'esercizio per lo stesso anno degli enti di malattia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, in essi compreso l'ENPDEDP.

L'intervento dello Stato, di cui al precedente comma, è disposto entro il mese successivo al termine di ogni bimestre di gestione su richiesta dei commissari liquidatori di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, comprovante lo squilibrio fra le spese per prestazioni obbligatorie e di funzionamento rispetto alle entrate relative a contributi e ad altro titolo avente scadenza nel periodo considerato.

La richiesta è corredata dal riepilogo degli estratti conto relativi alle disponibilità finanziarie esistenti presso gli incaricati della riscossione alla fine del relativo bimestre nonchè da un verbale di conformità dell'organo interno di controllo.

Art. 32.

Le norme di cui al precedente articolo 23 si applicano anche per le dilazioni ed i differimenti concessi dagli enti gestori di forme di assistenza obbligatoria di malattia per contributi o somme a qualsiasi titolo ad essi spettanti.

I commissari liquidatori ed i funzionari che presiedono ai competenti servizi amministrativi e di ragioneria degli enti o gestioni di malattia sono solidalmente responsabili dei danni derivanti dall'omesso o ritardato accertamento dei contributi, proventi od altre entrate dovuti, a qualsiasi titolo, agli enti stessi, nonchè della mancata, tempestiva instaurazione e prosecuzione delle procedure per il recupero dei crediti.

Agli enti medesimi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 4 agosto 1978, n. 461.

Art. 33.

È fatto divieto agli enti o gestioni per l'assistenza obbligatoria di malattia di concedere al di fuori dei vigenti regolamenti

degli enti stesi contributi a complemento o integrazione delle prestazioni sanitarie e farmaceutiche erogate in forma diretta o indiretta.

Ai fini di ridurre la durata di degenza negli enti ospedalieri, i relativi servizi di accertamento diagnostico devono operare per un numero di ore non inferiore a quello d'obbligo del personale addetto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 34.

Per l'attuazione di un piano straordinario di interventi nei settori dell'edilizia demaniale, delle opere idrauliche e delle opere marittime è autorizzata, per il periodo 1979-1981, la spesa complessiva di 2.200 miliardi di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici come segue:

1) per lavori di carattere straordinario, a cura ed a carico diretto dello Stato con pagamenti non differiti, concernenti:

a) la costruzione e sistemazione dei porti ed altre opere marittime;

b) il recupero, rinnovazione e riparazione dei mezzi effossori e le escavazioni marittime;

c) la costruzione, sistemazione e completamento di infrastrutture intermodali;

rispettivamente, 250 miliardi, 15 e 3 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980 e 250 miliardi, 10 e 4 miliardi per l'anno finanziario 1981;

2) per la costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche, compresa la realizzazione di serbatoi per laminazione di piene, 180 miliardi per l'anno finanziario 1979 e 250 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981;

3) per costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento:

a) di edifici pubblici statali e di altre costruzioni demaniali;

b) di edifici che interessano il patrimonio storico-artistico dello Stato, delle regioni o di altri soggetti in conformità alla legge 14 marzo 1968, n. 292;
rispettivamente 206 miliardi e 12 miliardi per l'anno finanziario 1979, 233 miliardi e 13 miliardi per l'anno finanziario 1980 e 242 miliardi e 14 miliardi per l'anno finanziario 1981.

Lo stanziamento di lire 250 miliardi, relativo agli interventi per la costruzione e sistemazione dei porti per l'anno 1979, per l'importo di lire 215 miliardi deve essere utilizzato secondo i criteri degli articoli 4 e 6 della legge 6 agosto 1974, n. 366.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di assumere impegni fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 2.200 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare le somme autorizzate in ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981.

Art. 35.

Per provvedere al completamento di opere di edilizia scolastica, tanto per le opere trasferite alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera *c*) punto 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, quanto per le opere di residua competenza statale, finanziate ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, e precedenti, ivi compresi gli oneri maturati o maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, perizie di variante e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giudiziaria ed imposta sul valore aggiunto, è autorizzata la spesa di 245 miliardi da iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1979, 1980 e 1981.

Il Ministero dei lavori pubblici riconosce alle regioni che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412, hanno provveduto ad inserire nel programma di edilizia scolastica, previsto all'articolo 3 della stessa legge, il completamento di opere finanziate dalla legge 28 luglio 1967, n. 641, le

somme a tal uopo impiegate ai fini della utilizzazione della spesa sopra indicata.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di assumere impegni fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 245 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare la somma di 100 miliardi in ciascuno degli anni 1979 e 1980 e di 45 miliardi nell'anno 1981.

Art. 36.

Per provvedere al completamento delle opere relative agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, finanziate con l'articolo 18, secondo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi da iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1979, 1980 e 1981.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di assumere impegni fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 15 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare la somma di 5 miliardi in ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981.

Art. 37.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi alle regioni per l'erogazione ai comuni, ai consorzi, ai consorzi intercomunali e alle province delle somme necessarie per l'attuazione delle finalità indicate dall'articolo 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Lo stesso Ministero è, altresì, autorizzato a concedere contributi alle regioni per l'erogazione alle imprese che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 20 della citata legge 10 maggio 1976, n. 319, delle somme necessarie per l'attuazione delle finalità indicate nel predetto articolo 20.

La spesa di cui ai commi precedenti sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 10 miliardi per gli esercizi finanziari 1979 e 1980 e 15 miliardi per il 1981.

Art. 38.

Per la concessione di contributi trentacinquennali per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali e locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio od abitazione del parroco, previsti dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 721, è autorizzato un limite d'impegno di 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 39.

Per la concessione di contributi trentacinquennali sulla spesa prevista dai programmi di intervento già adottati per la costruzione, il completamento e l'ampliamento delle cliniche universitarie, degli ospedali clinicizzati e dei policlinici universitari, ammessi al contributo dello Stato, ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82, 20 giugno 1969, n. 383, e 10 ottobre 1975, n. 551, nonchè sulle spese per revisione prezzi contrattuali di opere già eseguite ed ammesse in precedenza al contributo dello Stato, sono autorizzati i limiti di impegno, rispettivamente, di 3 miliardi per l'anno finanziario 1979, di 3 miliardi per l'anno finanziario 1980 e di 4 miliardi per l'anno finanziario 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 40.

Per provvedere, a cura del Ministero dei lavori pubblici, agli adempimenti, relativi all'attuazione di piani di ricostruzione, previsti dagli articoli 2 e 4 della legge 23 dicembre 1977, n. 933, compresi i completamenti dei lotti iniziati, è autorizzato il limite di impegno di 3 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero predetto.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Art. 41.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a contrarre mutui anche obbligazionari, in Italia o all'estero, oppure con la Banca europea per gli investimenti, per l'ammontare netto di lire duemilacinquecento miliardi per la esecuzione dei propri programmi costruttivi durante il triennio 1979-1981.

Le operazioni di credito saranno contratte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite in apposite convenzioni, da stipularsi fra l'ANAS e gli enti mutuanti, con l'intervento del Ministero del tesoro e previo parere del Consiglio di amministrazione dell'ANAS e del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il servizio dei mutui sarà assunto dall'ANAS e le rate di ammortamento annuali, per capitale ed interessi, che non potranno essere superiori a trenta, saranno iscritte, con distinta imputazione nei bilanci dell'ANAS, specificamente vincolate a favore dell'ente mutuante, con l'obbligo della preventiva iscrizione nel proprio bilancio da parte del Tesoro dello Stato dell'ammontare relativo a ciascuna rata annuale.

Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa.

Art. 42.

L'ammontare dei mutui che l'ANAS è autorizzata a contrarre a' termini dell'articolo precedente per il complessivo importo netto di lire duemilacinquecento miliardi è ripartito in tre esercizi come segue:

1979 lire novecento miliardi;
1980 lire ottocento miliardi;
1981 lire ottocento miliardi.

La presente legge non abroga il disposto di cui all'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

Art. 43.

È autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per la esecuzione di un programma straordinario di opere igienico-sanitarie, da concordarsi con le regioni e da destinare alle zone particolarmente carenti di tali infrastrutture, assegnando la quota minima del 60 per cento al Mezzogiorno.

Il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di assumere impegni fino a concorrenza del predetto importo di lire 500 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare la somma di lire 100 miliardi per l'anno 1979 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981.

Art. 44.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a concedere contributi, ai sensi dell'articolo 27, lettera *g*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, ad enti locali per la esecuzione di opere necessarie alla realizzazione dei compiti affidati alla Azienda stessa dall'articolo 2 della indicata legge 7 febbraio 1961, n. 59.

Art. 45.

Per far fronte agli impegni derivanti dal decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, il Ministro del tesoro è autorizzato a versare al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane l'importo occorrente per il pagamento, anche in deroga alle norme regolamentari del predetto Fondo, e in sostituzione dell'ANAS, delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara. Lo stanziamento è annualmente autorizzato con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a versare al suddetto Fondo centrale di garanzia l'importo di lire 75 miliardi per fronteggiare gli oneri derivanti dall'eventuale operatività della garanzia dello Stato riconosciuta sui mutui e prestiti obbligazionari assunti all'estero, da enti autostradali a prevalente capitale pubblico, ai sensi dell'articolo 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287.

Art. 46.

Ai fini della programmazione il Ministro dei lavori pubblici presenta alle Camere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i piani straordinari di intervento di cui ai precedenti articoli 34, 41, 43 e le conseguenti quantificazioni di spesa per le opere previste per acquisire il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia.

Trascorsi trenta giorni dalla presentazione di cui al precedente comma il Governo provvede all'assunzione dei relativi impegni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER IL MEZZOGIORNO

Art. 47.

L'apporto complessivo di 14.500 miliardi autorizzato a favore della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980 con l'articolo 22 della legge 2 maggio 1976, numero 183, è aumentato di lire 400 miliardi che saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1980.

L'importo di lire 1.500 miliardi entro il quale, ai sensi del predetto articolo 22 della legge 2 maggio 1976, n. 183, la Cassa del Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni nel quinquennio 1976-1980 in eccedenza all'apporto complessivo previsto dallo stesso articolo 22 per il medesimo periodo, è aumentato di lire 3.500 miliardi.

Al maggiore onere di cui al precedente comma si farà fronte, a decorrere dall'anno

finanziario 1981, mediante appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per l'anno 1981 lo stanziamento viene determinato in 700 miliardi di lire.

Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale e in conto interessi previsti dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, in favore delle iniziative industriali realizzate nei territori meridionali, possono gravare, nell'anno finanziario 1979, sulle disponibilità del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale — costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 — da destinare agli interventi nei territori meridionali.

La Cassa per il Mezzogiorno può essere autorizzata, con decreto del Ministro del tesoro, a contrarre nell'anno 1979 prestiti con la Banca Europea per gli investimenti, per il completamento di progetti di opere finalizzate di rilevante interesse già parzialmente finanziate, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 20 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

L'onere, per capitale ed interessi, di tali prestiti sarà assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitali ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 48.

Per consentire alle comunità montane la prosecuzione degli interventi di loro competenza ai sensi e per le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la complessiva spesa di lire 300 miliardi, di cui lire 65 miliardi per l'anno finanziario 1979, lire 115 miliardi per l'anno 1980 e lire 120 miliardi per l'anno 1981, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le autorizzazioni di spesa di cui al comma precedente saranno assegnate alle comunità montane in conformità dei criteri di riparto contenuti nel sesto comma dell'articolo 5 della predetta legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente integrato della complessiva somma di lire 15 miliardi, di cui lire 5 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina, è elevata di lire 30 miliardi, di cui 10 per ciascuno degli esercizi 1979, 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per far fronte ai maggiori oneri necessari per il completamento delle opere statali di provvista di acqua ad uso irriguo e delle opere di bonifica eseguite anteriormente al 31 dicembre 1977, è autorizzata la complessiva spesa di lire 40 miliardi, di cui 20 miliardi per l'anno finanziario 1979, e 10 per ciascuno degli anni 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'autorizzazione di spesa per il fondo nazionale di solidarietà, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA

Art. 49.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni derivanti dai provvedimenti delegati per il rior-

dinamento della pensionistica di guerra previsti dall'articolo 13 della legge 29 novembre 1977, n. 875, è autorizzata la spesa annua di lire 484 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'eventuale maggiore onere per gli anni 1980 e 1981 potrà essere autorizzato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione dei bilanci degli anni medesimi.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 50.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, per un importo non superiore, complessivamente, a lire 55.802 miliardi 424.265.000 nella forma di:

a) buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con la osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, e, in quanto applicabili, di quelle di cui alla legge 23 febbraio 1958, n. 84;

b) certificati speciali di credito del tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi. Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — alla emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi. I certificati medesimi e relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, fatta eccezione per il versamento delle cedole di interessi in pagamento delle imposte dirette. I certificati predetti possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti

il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti;

c) certificati di credito del tesoro di durata non superiore a dieci anni, con cedola semestrale di interessi, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal settimo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale per le emissioni di cui al comma precedente, si provvede con una maggiorazione dell'ammontare delle emissioni stesse, maggiorazione considerata in aumento al limite di cui al primo comma.

Sono soppressi gli articoli da 1 a 4 della legge 22 dicembre 1977, n. 951.

Art. 51.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 26 maggio 1978, numero 224, quali risultano modificati dalla legge di conversione 27 luglio 1978, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

« Il fondo contributi, di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 1.250 miliardi, da destinare alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227. Di tale incremento una quota fino a lire 250 miliardi dovrà essere utilizzata per la corresponsione di contributi in conto interessi su operazioni finanziate con provvista effettuata all'estero.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 20 miliardi nell'anno 1978, di 125 miliardi per l'anno 1979, di 268 miliardi per l'anno 1980, di 313 miliardi per l'anno 1981, di 239 miliardi per l'anno 1982, di 140 miliardi per l'anno 1983, di 100 miliardi per l'anno 1984 e di 45 miliardi per l'anno 1985 ».

Art. 52.

Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, comprese quelle la cui copertura è prevista con operazioni di indebitamento, restano determinati, per ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981, nelle misure indicate nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 53.

Nelle tabelle *B*, *C* e *D* allegate alla presente legge sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1979.

Art. 54.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, il Ministero degli affari esteri, per i propri pagamenti in valuta estera, è autorizzato ad inoltrare motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base dei cambi di finanziamento determinati alla data del 20 agosto di ogni anno, tenuto conto dei cambi medi comunicati — entro la data medesima — dall'Ufficio italiano dei cambi. Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri è annualmente allegata la tabella dei suddetti cambi di finanziamento.

Detti cambi di finanziamento sono utilizzati per fissare gli stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario successivo a quello della loro determinazione e restano in vigore per tutti i pagamenti in valuta estera da effettuarsi nel medesimo esercizio successivo.

Per le suddette anticipazioni al Portafoglio dello Stato, il Ministero degli affari esteri potrà avvalersi, oltre che dei titoli di spesa previsti all'articolo 1 della citata legge 3 marzo 1951, n. 193, anche di ordinativi diretti speciali a favore del Portafoglio commutabili in quietanza di entrata.

Nel caso in cui l'Amministrazione risulti debitrice, rispetto alle anticipazioni di cui al primo comma, provvederà a rimborsare, periodicamente e comunque allo scadere di ogni trimestre, il Portafoglio — dietro richiesta di questo — della differenza con mandato diretto, commutabile in quietanza di entrata, emesso a carico dell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri denominato: « Spese per differenze di cambio relative ad accreditamenti effettuati nell'esercizio corrente ed in quelli precedenti da rimborsare al Portafoglio dello Stato ».

Nel caso in cui l'Amministrazione risulti creditrice, la differenza a credito dovrà essere portata a scomputo della eventuale differenza a debito risultante dalle successive richieste.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui l'Amministrazione risulti creditrice, il Portafoglio provvederà al versamento del saldo all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo denominato: « Somme da versare dal Contabile del Portafoglio dello Stato per differenze su operazioni in valuta estera per conto del Ministero degli affari esteri ».

Art. 55.

I titoli di spesa collettivi, pervenuti agli Uffici pagatori nel mese di dicembre e pagabili nello stesso mese, rimasti parzialmente insoluti alla data del 31 dicembre, sono trasportati, per il loro integrale importo, all'esercizio successivo.

Art. 56.

Ai fini della conservazione nel conto dei residui passivi delle somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, la facoltà accordata da leggi di contenuto particolare per l'estensione a spese di parte corrente delle disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, deve in ogni caso intendersi riferita all'articolo 36, secondo comma, dello stes-

so regio decreto n. 2440, quale risulta sostituito dall'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407, e successive modificazioni.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 57.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 sono soppressi: i contributi alle stazioni sperimentali per l'industria, già a carico degli enti locali, di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive norme integrative e regolamentari previste dall'articolo 344 del regio decreto stesso; i premi agli impiegati ed agenti municipali di cui all'articolo 5 della legge 17 luglio 1954, n. 600; le contribuzioni agli assegnatari di carte di prelevamento dei carburanti o di buoni di prelevamento di prodotti petroliferi di cui alla legge 4 gennaio 1951, n. 5.

Art. 58.

Dopo il secondo comma dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è aggiunto il seguente:

« Il primo bilancio pluriennale, da presentarsi nel mese di settembre a norma dell'articolo 15 della presente legge, espone l'andamento delle entrate e delle spese con la sola proiezione in base alla legislazione vigente. Entro il 31 marzo 1979 il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge per adeguare il bilancio pluriennale in coerenza con i vincoli del quadro economico generale e con gli indirizzi della politica economica nazionale ».

Art. 59.

Con effetto dal 1° gennaio 1979 ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'articolo 47, primo comma, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, che da soli o con altri redditi non eccedono l'ammontare comples-

sivo annuo lordo di lire 2 milioni, compete, in aggiunta alle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto, un'ulteriore detrazione d'imposta di lire 24 mila annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 60.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TABELLA *A*

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1979	1980	1981
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 143 del 1946 - Istituti di Previdenza .	950	950	950
Legge n. 1055 del 1957 - Contributo città Roma	962	962	962
Legge n. 907 del 1960 - Contributo porto Ancona	39	39	39
Legge n. 729 del 1961 - Piano autostradale . .	29.400	29.400	29.400
Legge n. 1774 del 1962 - Consorzio porto Genova	100	100	100
Legge n. 606 del 1964 - Provvidenze zone danneggiate	1.130	1.130	1.130
Legge n. 351 del 1965 - Calamità naturali . .	300	300	300
Legge n. 969 del 1965 - Calamità naturali . .	200	200	200
Legge n. 1314 del 1965 - Calamità naturali . .	500	500	500
Legge n. 442 del 1967 - Contributi su interessi per operazioni credito finanziario	3.000	3.000	3.000
Legge n. 1174 del 1967 - Calamità naturali . .	533	533	533
Legge n. 260 del 1968 - Costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti	20.000	30.000	60.000
Legge n. 437 del 1968 - Provvedimenti straordinari per la Calabria	24.500	24.000	—

N. B. — Le cifre che per il 1979 figurano tra parentesi rappresentano l'autorizzazione di spesa quale risulta dalle singole leggi autorizzative.

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1979	1980	1981
Legge n. 160 del 1969 – Finanziamento interventi Mezzogiorno	46.500	43.500	—
Legge n. 253 del 1969 – Calamità naturali . .	250	250	250
Legge n. 979 del 1970, di conversione del decreto-legge n. 723 del 1970 – Calamità naturali mesi agosto, settembre e ottobre 1970 Genova . .	4.000	4.000	—
Legge n. 594 del 1971, di conversione del decreto-legge n. 430 del 1971 – Provvidenze creditizie per favorire investimenti nei settori dell'industria, commercio e artigianato	14.500	9.900	5.900
Legge n. 822 del 1971 – Provvidenze porto Trieste	2.300	2.300	2.300
Legge n. 853 del 1971 – Finanziamento Cassa Mezzogiorno	455.000	355.000	255.000
Legge n. 865 del 1971 – Edilizia	11.000	—	—
Legge n. 920 del 1971 – Basilica S. Marco e Chiostro Monreale	150	150	—
Legge n. 1063 del 1971 – Editoria	1.000	1.000	1.000
Legge n. 1114 del 1971 – Fondo territorio Trieste	9.700	9.700	9.700
Legge n. 171 del 1973 – Interventi Venezia . .	—	98.000	110.000
Legge n. 271 del 1973 e precedenti – Servizio locali giudiziari	7.500	7.500	7.500
Legge n. 321 del 1973 – Fondo rotazione Trieste	5.000	5.000	—
Legge n. 811 del 1973 — Mutui enti lirici . .	13.881	13.881	13.881

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1979	1980	1981
Legge n. 825 del 1973 - Interventi urgenti negli aeroporti aperti al traffico aereo civile . .	1.693 (—)	27.825	—
Legge n. 878 del 1973 - Industria cantieristica navale	25.000	9.000	—
Legge n. 24 del 1974, art. 11 - Calamità . . .	86	86	86
Legge n. 58 del 1974 - Bacini carenaggio Trieste, Livorno, Genova	5.000	—	—
Legge n. 178 del 1974 - Costruzione immobili all'estero per scuole italiane	500	—	—
Legge n. 268 del 1974 - Piano rinascita Sardegna	60.000	70.000	75.000
Legge n. 407 del 1974 - Programmi COST . .	60	1.083	—
Legge n. 317 del 1974 - Regolamento CEE per il miglioramento produzione e commercializzazione settore agrumi	20.000	—	—
Legge n. 713 del 1974 - Finanziamenti a favore piccole industrie, artigianato, commercio, esportazione e cooperazione	23.000	23.000	23.000
Legge n. 47 del 1975 - Difesa dei boschi dagli incendi	3.813	—	—
Legge n. 57 del 1975 - Costruzione mezzi navali Marina militare	295.000 (155.000)	356.000	54.000
Legge n. 153 del 1975 - Direttive CEE per la riforma dell'agricoltura	110.300	100.500	97.000
Legge n. 166 del 1975 - Acquisizione ed urbanizzazione aree	—	75.000	75.000

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1979	1980	1981
Legge n. 172 del 1975 - Editoria	6.000	6.000	6.000
Legge n. 184 del 1975 - Studi e ricerche produzione aeromobili per percorsi internazionali .	— (40.000)	50.000	—
Legge n. 185 del 1975 - Attività di promozione delle esportazioni italiane	1.500	—	—
Legge n. 191 del 1975 - Nuove norme servizio di leva	78.026	77.981	77.981
Legge n. 227 del 1975 - Fondo rotazione ricerca applicata per meccanizzazione servizi postali .	—	15.000	—
Legge n. 231 del 1975 - Finanziamenti a favore media e piccola industria	110.000	110.000	80.000
Decreto-legge n. 376 del 1975, convertito in legge n. 492 del 1975 - Provvedimenti per il rilancio dell'economia	159.000 (9.000)	400.000	337.224
Decreto-legge n. 377 del 1975, convertito in legge n. 493 del 1975 - Provvedimenti per il rilancio dell'economia	254.011 (160.000)	1.048.166	105.000
Legge n. 412 del 1975 - Edilizia scolastica . .	301.797 (330.000)	361.797	306.798
Legge n. 433 del 1975 - Repubblica San Marino	142	142	142
Legge n. 529 del 1975 - Mutui enti lirici . . .	6.287	6.287	6.287
Legge n. 697 del 1975 - Passaggio al demanio dell'immobile sede del Ministero Marina . . .	342	342	342

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1979	1980	1981
Legge n. 517 del 1975 – Credito agevolato al commercio	10.000	10.000	10.000
Legge n. 588 del 1975 – Studi e ricerche settore pesca	300	300	—
Legge n. 702 del 1975, art. 16 – Calamità . . .	100	100	100
Legge n. 720 del 1975 – Credito nazionale, costruzioni navali e sostituzione naviglio vetusto . .	— (10.500)	10.500	21.000
Legge n. 11 del 1976 – Esecuzione accordo Lomè	55.000	100.000	77.688
Legge n. 50 del 1976 – Edilizia universitaria . .	150.000	100.000	50.000
Legge n. 52 del 1976 – Edilizia per il personale dei corpi di polizia	35.000	—	—
Legge n. 75 del 1976 – Tutela carattere artistico e monumentale di Siena	400	400	400
Legge n. 115 del 1976 – Mutui enti lirici . . .	12.924	12.924	12.924
Legge n. 86 del 1976 – Potenziamento ferrovia Alifana	13.000 (15.000)	20.000	30.000
Legge n. 124 del 1976 – Bonifica allevamenti . .	15.000	15.000	6.000
Legge n. 178 del 1976 – Ricostruzione zone terremotate del Belice	81.600	80.400	—
Legge n. 183 del 1976 – Interventi straordinari Mezzogiorno	2.000.000	3.450.000	1.550.000
Legge n. 189 del 1976 – Integrazione bilanci comunali e provinciali deficitari	3.200	3.150	—

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1979	1980	1981
Legge n. 203 del 1976 – Lavaggio petroliere . .	— (8.000)	8.000	16.000
Legge n. 206 del 1976 – Aumento fondo dotazione dell'ENEL	400.000	100.000	—
Legge n. 216 del 1976 – Complesso archeologico Pompei	500	500	—
Legge n. 259 del 1976 – Ricerca applicata settore propulsione navale	3.000	3.000	3.000
Legge n. 261 del 1976 – Provvidenze zone territorio nazionale colpite da varie calamità naturali	5.000	4.000	3.000
Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito in legge n. 336 del 1976 – Provvidenze comuni regione Friuli colpiti terremoto maggio 1976 . . .	20.600	20.600	20.000
Legge n. 343 del 1976 – Interessi sui mutui pescherecci	150	150	—
Decreto-legge n. 156 del 1976, convertito in legge n. 350 del 1976 – Provvidenze urgenti a favore industria e artigianato	219.000	177.000	154.000
Legge n. 352 del 1976 – Direttive CEE montagna e zone agricole svantaggiate	86.900	88.400	8.500
Legge n. 374 del 1976 – Consorzio e società consortili tra piccole e medie imprese	6.000	6.000	—
Legge n. 375 del 1976 – Acquedotto comunale Gorizia	800	—	—
Legge n. 376 del 1976 – Contributo alla società « Dante Alighieri »	200	200	—

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1979	1980	1981
Legge n. 386 del 1976 – Enti di sviluppo . . .	100.000	100.000	—
Legge n. 389 del 1976 – Sviluppo pesca marittima	1.000 (2.500)	1.500	3.000
Legge n. 874 del 1976, art. 15 – Calamità . .	200	200	200
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, attuazione legge n. 183 del 1976 – Credito agevolato al settore industriale . .	137.000 (337.000)	503.000	279.000
Decreto-legge n. 831 del 1976, convertito in legge n. 23 del 1977 – Interventi province Trapani e Agrigento colpite alluvioni dell'ottobre-novembre 1976	32.000	—	—
Legge n. 38 del 1977 – Ammodernamento mezzi aeronautica militare	292.912 (100.000)	413.100	25.788
Legge n. 73 del 1977 – Trattato di Osimo con la Jugoslavia	75.000	91.000	79.000
Decreto-legge n. 103 del 1977, convertito in legge n. 267 del 1977 – Soppressione EGAM e provvedimenti per il trasferimento delle società del gruppo all'IRI e all'ENI	100.000	100.000	150.000
Legge n. 114 del 1977 – Modificazione IRPEF .	270	270	—
Legge n. 136 del 1977 – Accordo pesca con la Tunisia	1.250	—	—
Legge n. 191 del 1977 – Partecipazione BID . .	14.653	13.615	10.003

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1979	1980	1981
Legge n. 192 del 1977 – Molluschi eduli lamellibranchi	2.000	2.000	—
Legge n. 277 del 1977 – Partecipazioni all'IDA .	74.300	12.600	9.000
Legge n. 285 del 1977 – Occupazione giovanile .	320.000	270.000	—
Legge n. 372 del 1977 – Ammodernamento armamenti esercito	200.000 (120.000)	241.845	319.670
Decreto-legge n. 375 del 1977, convertito in legge n. 536 del 1977 – Conferimento di fondi al Mediocredito centrale	150.000	150.000	50.000
Legge n. 403 del 1977 – Finanziamento attività agricola delle Regioni	330.000	330.000	330.000
Legge n. 404 del 1977 – Edilizia carceraria . .	80.000	80.000	80.000
Legge n. 545 del 1977 – Acquedotto interregionale del Fiora	3.000	3.000	3.000
Legge n. 489 del 1977 – Contributo all'ISPI . .	200	200	200
Legge n. 546 del 1977 – Ricostruzione zone Friuli colpite dal terremoto nel 1976	215.000 (645.000)	578.000	610.000
Legge n. 630 del 1977 – Completamento sede Ente Mostra Mercato Nazionale Artigianato Firenze	1.000	—	—
Legge n. 675 del 1977 – Riconversione industriale	1.942.000 (2.747.000)	1.325.000	785.000

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1979	1980	1981
Legge n. 812 del 1977 - Contributo all'UNITAR .	31	31	—
Legge n. 956 del 1977 - Partecipazioni BEI . .	7.000	—	—
Legge n. 984 del 1977 - Interventi settore zootecnia, produzione ortoflorofrutticola, forestazione e irrigazione	400.000 (1.070.000)	1.740.000	1.070.000
Legge n. 985 del 1977 - Interventi urgenti aeroporti	26.000	—	—
Legge n. 24 del 1978 - Contributo IAI . . .	150	150	150
Legge n. 26 del 1978 - Contributo all'AICCE . .	200	200	200
Decreto-legge n. 110 del 1978, convertito in legge n. 279 del 1978 - Provvedimenti urgenti per società ex EGAM	330.000	102.000	126.000
Legge n. 143 del 1978, art. 14 - Calamità . .	50	50	50
Legge n. 175 del 1978 - Galleria di arte moderna in Roma	1.000	—	—
Legge n. 229 del 1978 - Acquedotto pugliese e acquedotti siciliani	16.500	—	—
Legge n. 230 del 1978 - Salvaguardia patrimonio artistico città Orvieto e Todi	2.000	2.000	2.000

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1979	1980	1981
Legge n. 231 del 1978 – Industria cantieristica navale	20.000	20.000	20.000
Legge n. 296 del 1978 – Completamento acquedotto Langhe e Alpi cuneesi	2.000	3.000	—
Decreto-legge n. 299 del 1978, convertito in legge n. 464 del 1978 – Ricostruzione zone Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 . .	66.600	60.600	50.600
Legge n. 339 del 1978 – Ulteriori interventi per l'inquinamento diossina provincia Milano . .	45.000	—	—
Decreto-legge n. 351 del 1978, convertito in legge n. 479 del 1978 – Modificazioni legge n. 285 del 1977 sull'occupazione giovanile	150.000	—	—
Legge n. 392 del 1978 – Disciplina locazioni immobili urbani	25.000	35.000	45.000
Legge n. 393 del 1978 – Conferimento fondi al Mediocredito centrale e al fondo rotativo di cui all'articolo 26 legge n. 227 del 1977 . .	137.500	281.100	327.400
Decreto-legge n. 225 del 1978, convertito in legge n. 394 del 1978 – Misure urgenti zone Calabria e Sicilia colpite eventi sismici marzo-aprile 1978	67.000	—	—
Legge n. 457 del 1978 – Edilizia residenziale . .	360.000	560.000	760.000
Legge n. 497 del 1978 – Costruzione alloggi personale militare.	20.000	30.000	30.000

TABELLA *B*

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE
MINISTERO DEL TESORO	
Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale . .	25
Contributo annuo a favore del Centro studi di diritto comunitario con sede in Roma	50
Fondazione Luigi Einaudi con sede in Roma	150
Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura generale dello Stato	250
Rinnovo dell'Accordo finanziario con l'AIEA per il Centro di fisica teorica di Trieste . .	400
Riordinamento del sistema di controllo dei prezzi	1.000
Norme per il potenziamento dei servizi meccanografici dell'Amministrazione periferica del Tesoro	1.145
Adeguamento canone Repubblica di San Marino	2.000
Assegnazione di entrate supplementari al bilancio CECA per il 1978	4.290
Liquidazione e reimpiego degli indennizzi per beni, diritti e interessi perduti o danneggiati per causa di guerra e di nazionalizzazione	15.000
Aumento dell'assegno agli insigniti dell'ordine di Vittorio Veneto	16.000
Adeguamento trattamento di quiescenza del personale a riposo	20.000
Censimenti ISTAT generali	70.000

Segue: TABELLA *B*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
Riforma dell'editoria	70.000	
Partecipazioni italiane a fondi e banche internazionali (BIRS-BAS-IDA-Fondo africano di sviluppo-Fondo asiatico di sviluppo-International Finance Corporation)	94.630	
Interessi sulle obbligazioni da emettere per il consolidamento delle passività a breve delle Aziende del gruppo IRI	93.700	
Revisione delle disposizioni relative alle pensioni di guerra	484.000	
Concorso dello Stato al ripiano di alcuni debiti delle gestioni di malattia degli enti mutualistici nei limiti dei disavanzi patrimoniali 1977	3.700.000	
		4.572.640
MINISTERO DELLE FINANZE		
Norme sull'avanzamento dei militari di truppa del Corpo della guardia di finanza . .	230	
Disciplina delle funzioni di messo notificatore delle imposte dirette	592	
Proroga dell'articolo 19-*bis* della legge 27 febbraio 1978, n. 43, per la corresponsione alle Regioni ed alle Aziende di soggiorno delle somme sostitutive dell'ILOR	5.200	
Programma di assunzione di 5.000 accertatori contabili	6.700	
Adeguamento delle entrate sostitutive di tributi soppressi per le Regioni, le Camere di commercio e le Aziende di cura e soggiorno .	57.000	
Potenziamento del Corpo della guardia di finanza	55.950	
		125.672

Segue: TABELLA *B*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Aumento del contributo al CIRIEC . .	25	
Aumento del contributo all'Istituto per lo studio della congiuntura (ISCO)	800	
		825
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA		
Delega al Governo per l'emanazione di norme relative alla revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari . . .	20	
Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli Istituti di prevenzione e pena	86	
Miglioramento al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari .	2.400	
Norme per la repressione dei reati previsti da leggi relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto	3.060	
Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice-pretore onorario .	33.000	
		38.566
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		
Adeguamento contributo ICAC (Comitato consultivo internazionale del cotone) . . .	5	
Aumento del contributo al centro per le relazioni italo-arabe	12	

Segue: TABELLA *B*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE
Aumento del contributo annuo a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa	26
Contributo ai Fondi delle Nazioni Unite per il Sud Africa e per la Namibia . . .	27
Contributo al Centro d'azione latina con sede in Roma	30
Proroga ed aumento del contributo al Centro internazionale di studio e documentazione sulle Comunità europee	45
Contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) . . .	50
Aumento del contributo all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato .	70
Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO)	100
Riduzione delle forze in Europa Centrale .	105
Servizio sociale internazionale - Sezione italiana con sede in Roma	150
Finanziamento della partecipazione italiana alle riunioni di esperti previste a Bonn, Montreaux e La Valletta dal Documento conclusivo in data 8 marzo 1978 della Conferenza di Belgrado sulla sicurezza e la cooperazione europea (CSCE)	200
Contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA)	200
Contributo straordinario al fondo di dotazione dell'Università internazionale dell'ONU .	270
Partecipazione italiana al programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) .	300
Partecipazione al Fondo delle Nazioni Unite per l'ambiente	360

Segue: TABELLA *B*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero	600	
Riforma dei comitati consolari e partecipazione democratica degli emigrati	900	
Accordo di sede tra il Governo italiano e il Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA)	1.900	
Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali (sull'olio di oliva, sulla pesca in Tunisia, sulla pesca in Jugoslavia, ecc.)	2.000	
Norme sul personale ispettivo tecnico, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero e disciplina degli organi collegiali delle scuole all'estero	7.000	
Modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo .	32.000	
		46.350

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Norme concernenti i premi ministeriali a presidi, direttori, professori degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e artistica	4	
Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 16 gennaio 1967, n. 2, a favore dell'Istituto « Luigi Sturzo »	30	
Concessione di un contributo annuo alla Università di Bologna per il finanziamento del Centro alti studi internazionali	100	
Aumento del contributo statale in favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano . . .	380	

Segue: TABELLA *B*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
Estensione dell'assegno di studio agli studenti dei conservatori di musica dell'Accademia di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica	700	
Delega al Governo per l'emanazione del testo unico sulle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale della scuola . .	1.000	
Statizzazione delle istituzioni scolastiche gestite dall'Ente nazionale sordomuti . . .	2.100	
Istituzione di nuove Università statali . .	19.290	
		23.604
MINISTERO DELL'INTERNO		
Disciplina del servizio di prevenzione dell'abigeato in Sardegna	183	
Norme sui servizi antincendi negli aeroporti	20.000	
Riforma dell'assistenza	10.000	
Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei Servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco . . .	43.000	
		73.183
MINISTERO DELLA DIFESA		
Revisione del ruolo organico della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto della Accademia navale	4	
Riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare	8	

Segue: TABELLA *B*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE
Istituzione e ordinamento dell'Istituto radar e telecomunicazioni della Marina militare « G. Vallauri »	10
Estensione ai militari radiologi dell'indennità di rischio da radiazioni	12
Unificazione dei servizi tecnici dell'Esercito e riordinamento dei Corpi del genio navale, armi navali e genio aeronautico	30
Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica	30
Costituzione dell'Unione nazionale sottufficiali in congedo d'Italia	48
Modificazioni all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 52 (Genio aeronautico) . . .	100
Aumento delle sovvenzioni alle Associazioni d'Arma	130
Unificazione dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . .	133
Aumento dell'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Marina	190
Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena.	275
Conferimento a spese dello Stato della croce di anzianità di servizio ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica . .	400
Rinnovo Accordo NAOS (North Atlantic Ocean Station)	600
Avanzamento marescialli capi dell'Esercito e capi di seconda classe della Marina . . .	1.046

Segue: TABELLA *B*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
Integrazione e modifica alla legge 25 gennaio 1962, n. 25, concernente norme sul servizio vestiario dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica	1.160	
Norme in materia di elargizione indennizzo privilegiato aeronautico e trattamento speciale di pensione in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere	1.200	
Militari paraplegici per motivi di servizio	2.000	
Rifornimento idrico delle isole minori . .	2.750	
Aumento del soldo per i militari di truppa	51.000	
		61.126
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE		
Concorso dello Stato nel finanziamento dei programmi comuni di ricerca	459	
Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli	15.000	
		15.459
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO		
Ratifica accordo relativo al deposito internazionale dei modelli e disegni industriali . .	10	
Istituzione del Centro italiano per il diritto industriale	150	
		160

Segue: TABELLA *B*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO		
Aumento del contributo annuo a favore dell'Ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali con sede in Bruxelles .		18
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE		
Contributo al Consorzio del Porto di Brindisi	17	
Aumento del contributo all'Ente autonomo del Porto di Trieste	2.300	
		2.317
MINISTERO DELLA SANITÀ		
Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie	30	
Provvedimenti per la peste suina africana	1.500	
		1.530
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO		
Provvedimenti per i circhi equestri e per lo spettacolo viaggiante	1.650	
Interventi a favore delle attività teatrali di prosa	2.500	
Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo	22.985	
Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali	67.182	
		94.317

Segue: TABELLA *B*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI		
Adeguamento contributo all'ISSOCO . .	150	
Aumento del contributo per il funzionamento e l'attività della biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e del « Centro nazionale del libro parlato » . . .	220	
Norme per il personale delle biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali . . .	226	
Aumento del contributo alla Quadriennale di Roma	265	
Aumento del contributo alla Triennale di Milano	420	
		1.281
AMMINISTRAZIONI DIVERSE		
Disposizioni relative al personale delle Magistrature amministrative e del Tribunale supremo militare	150	
Potenziamento e ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	225.000	
Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti	758.000	
Disposizioni in materia di sgravi contributivi mutuo-previdenziali	1.520.000	
		2.503.150
		7.560.198

TABELLA *C*

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DEL CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
MINISTERO DEL TESORO		
Rifinanziamento della legge 13 febbraio 1952, n. 50, recante provvidenze alle imprese colpite da calamità naturali	5.000	
Contributo italiano al « Subsidy Account » del FMI	12.000	
Programma di azione speciale derivante dalla Conferenza per la cooperazione economica internazionale	15.500	
Aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro	21.500	
Rifinanziamento del programma impianti fissi delle Ferrovie dello Stato	70.000	
Cassa per il credito alle imprese artigiane	100.000	
Conferimento di fondi al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia e al Banco di Sardegna .	250.000	
Conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL	500.000	
		974.000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA		
Edilizia giudiziaria		20.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		
Università internazionale dell'ONU: candidatura italiana per la facoltà di scienze di Trieste	700	
Istituto universitario europeo di Firenze .	1.500	
		2.200

Segue: TABELLA *C*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE		
Contributo all'Istituto di fisica nucleare (INFN)		25.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		
Costruzione di ponti stabili sul fiume Po	1.000	
Dogana di Segrate	5.000	
Completamento bacino carenaggio nel porto di Trieste e nel porto di Genova . . .	5.000	
Finanziamento spesa per la sistemazione valichi di confine	11.500	
Traforo del Monte Croce Carnico . . .	20.000	
Risparmio casa	50.000	
Riassetto Enti autostradali a prevalente capitale pubblico e provvedimenti per il settore autostradale	475.000	
		567.500
MINISTERO DEI TRASPORTI		
Fondo di investimento per i trasporti locali	150.000	
Credito agevolato alle aziende cooperative ed associate di autotrasporto . . .	37.000	
		187.000

Segue: TABELLA *C*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
MINISTERO DELLA DIFESA		
Predisposizione delle strutture per l'utilizzo dei dati trasmessi dal satellite geostazionario « Meteosat »		2.500
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE		
Completamento delle opere di bonifica nei territori vallivi del Delta Padano		3.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO		
Modifica della decisione CECA n. 73/287 sul carbone da coke destinato alla siderurgia comunitaria	1.100	
Disciplina delle ricerche e coltivazioni di risorse geotermiche	2.000	
Contributo al CNEN per anticipazioni da corrispondere all'EURODIF	9.500	
Utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia	20.000	
Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 . .	45.000	
Attuazione della politica mineraria . . .	50.000	
Assegnazione al CNEN per programma 1979-1983	150.000	
Rifinanziamento della GEPI	360.000	
		637.600
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE		
Fondo di rotazione destinato a favorire l'accesso al Fondo sociale europeo delle azioni realizzate da istituti o enti di diritto privato		100.000

Segue: TABELLA *C*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE		
Contributo a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale per il completamento del centro di idrodinamica di Roma	2.000	
Provvidenze per la ristrutturazione dei cantieri navali	100.000	
		102.000
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI		
Soppressione EAGAT ed Ente Cinema, a valere sulle autorizzazioni di spesa della legge n. 675 del 1977	17.000	
Apporti ai fondi di dotazione delle partecipazioni statali a saldo delle autorizzazioni di spesa della legge n. 675 del 1977	1.593.000	
		1.610.000
AMMINISTRAZIONI DIVERSE		
Acquisto e costruzione di nuove sedi doganali e di centri territoriali di servizio per l'amministrazione finanziaria e per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria	60.000	
Difesa del suolo	100.000	
Rifinanziamento degli interventi urgenti e indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile	119.000	
Costruzione di alloggi di servizio per le forze dell'ordine	180.000	
		459.000
		4.689.800

TABELLA *D*

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DEL RIMBORSO DI PRESTITI

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE
MINISTERO DEL TESORO	
Oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi (quota capitale)	*p. m.*